



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (nel seguito, *decreto-legge 78/2015*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito una zona franca nel territorio dei comuni della regione Sardegna (nel seguito, *Regione*) colpiti dall'alluvione del 18 e 19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 novembre 2013, n. 274 (nel seguito, *zona franca*) destinando 5 milioni di euro per la concessione di agevolazioni alle imprese ivi localizzate;

VISTO il medesimo articolo 13-*bis* del *decreto-legge 78/2015* che ha demandato la definizione della perimetrazione della *zona franca* e delle agevolazioni da concedere alle imprese localizzate all'interno della medesima a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la *Regione* e il CIPE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 maggio 2018, n. 116 (nel seguito, *decreto ministeriale 7 marzo 2018*), con il quale è stata definita la perimetrazione della *zona franca* e la tipologia delle agevolazioni da concedere alle imprese ivi localizzate;

VISTO l'articolo 4 del *decreto ministeriale 7 marzo 2018* che ha riconosciuto alla *Regione* la facoltà di destinare tutto o parte delle risorse stanziare dal *decreto-legge 78/2015* in favore delle imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre 2013, censite nella relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell'Ufficio del Commissario delegato, allegato n. 4, redatta in attuazione della ordinanza n. 122 del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 novembre 2013;

VISTA la nota del 29 novembre 2018, con cui la *Regione* si è avvalsa della predetta facoltà, destinando l'intero ammontare delle risorse disponibili in favore delle imprese censite nell'allegato n. 4 della citata relazione dell'Ufficio del Commissario delegato;

VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 5 febbraio 2020, n. 30711 con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella citata *zona franca*, fissando come termine ultimo per la presentazione delle stesse le ore 12:00 del 21 aprile 2020;



VISTA la successiva circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 21 aprile 2020, n. 117331, che dispone la proroga del termine per la presentazione delle istanze di agevolazione fino alle ore 12:00 del 16 giugno 2020;

CONSIDERATA la necessità di pervenire ad una rapida approvazione dell'elenco dei beneficiari dell'agevolazione per consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla prima scadenza fiscale utile;

DECRETA

Art. 1

1. È approvato l'elenco, di cui all'allegato 1, dei soggetti ammessi all'agevolazione di cui all'articolo 6 del *decreto ministeriale 7 marzo 2018*.

Art. 2

1. Nell'allegato 2 al presente decreto è riportato l'elenco dei soggetti per i quali l'efficacia dell'assegnazione dell'agevolazione di cui all'articolo 6 del *decreto ministeriale 7 marzo 2018* è subordinata agli adempimenti in materia di informativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i soggetti di cui al citato allegato 2 devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre il 15 settembre 2020, la documentazione necessaria a consentire la richiesta delle informazioni antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica. Trascorso il termine di cui all'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, i soggetti beneficiari possono fruire dell'agevolazione; in tali casi, la concessione e la relativa fruizione dell'agevolazione sono sottoposte alla condizione risolutiva prevista dal comma 3 del citato articolo 92 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 3

1. Nell'allegato 3 al presente decreto è riportato l'elenco dei soggetti per i quali l'efficacia dell'assegnazione dell'agevolazione di cui all'articolo 6 del *decreto ministeriale 7 marzo 2018*, nonché la relativa fruizione della stessa è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ad alcuni contenuti delle dichiarazioni rese nell'istanza di accesso all'agevolazione.

Art. 4

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui agli allegati elenchi 1, 2 e 3 del



presente decreto. Con apposito avviso, sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'adozione del decreto.

2. L'agevolazione spettante a ciascun soggetto beneficiario è fruita mediante F/24, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Laura Aria*)

Allegati: n. 3

Div.IX\ADA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.